

N. R.G. 1500/2007, CUI È RIUNITO IL PROC. N. RG. 2189/2011



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
**TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA**  
SECONDA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Marco Gattuso ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1500/2007 fra:

**COOPERATIVA COSTRUTTORI - COOPCOSTRUTTORI S.C.A R.L. IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA** (C.F. 00042620385), con il patrocinio dell'avv. PAOLUCCI LUIGI FILIPPO e dell'avv. SCARCIA ALESSANDRA (SCRLSN67E53H501R) C/O AVV. PAOLUCCI FILIPPO VIA S. STEFANO, 43 BOLOGNA elettivamente domiciliato in VIA S. STEFANO, 43 40125 Bologna presso il difensore avv. PAOLUCCI LUIGI FILIPPO

*Attrice*

e

**ARCADIS AGENZIA REGIONALE CAMPANA DIFESA SUOLO, PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI e MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE** con il patrocinio dell'avv. AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI BOLOGNA elettivamente domiciliato in VIA GUIDO RENI N. 4 40125 Bologna presso il difensore avv. AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI BOLOGNA

*Convenuti*

e



**BANCA IFIS S.P.A.** con il patrocinio dell'avv. GERMANO GIUSEPPE e dell'avv. CONTI LEOPOLDO (CNTLLD50P02D969S) VIA G. CARDUCCI,3/6 16121 GENOVA; GERMANO DOMENICO (GRMDNC76A13A944L) VIA LODERINGO DEGLI ANDALÒ 3/2 40124 BOLOGNA elettivamente domiciliato in VIA LODERINGO D. ANDALO', 3/2 40124 Bologna presso il difensore avv. GERMANO GIUSEPPE

*Contumace,*

*Attrice nel giudizio n. 1500/2007*

*Convenuta nel giudizio n. 2189/2011*

### **Conclusioni delle parti**

Conclusioni per l'attrice Cooperativa Costruttori:

All'udienza del 7/7/2016 come da verbale di udienza e da prima memoria istruttoria ex art. 183, VI comma c.p.c. del 24 maggio 2013.

Conclusioni per le convenute costituite:

All'udienza del 7/7/2016 come da comparsa di risposta in riassunzione del 24 marzo 2015, la quale riportandosi alle conclusioni precedentemente precisate rinvia di fatto alle conclusioni di cui alla prima memoria istruttoria del 29 maggio 2013 che, a sua volta, rinvia alle conclusioni precisate nella comparsa di risposta depositata avanti al Tribunale di Napoli.

### **Concisa esposizione delle ragioni della decisione**

#### **1.**

La domanda è infondata.

La domanda riconvenzionale è improcedibile.

#### **2.**

Atteso il peculiare andamento del procedimento, che ha visto l'avvicinarsi di molteplici vicende anomale e di numerosi giudici, appare opportuno un sintetico riepilogo del suo svolgimento.

##### **2.1.**

Con atto di citazione regolarmente notificato l'attrice Banca IFIS s.p.a. citava in giudizio la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Commissario delegato per l'emergenza socioeconomica ambientale del bacino del fiume Sarno



e la stessa Presidenza del Consiglio dei Ministri in persona del medesimo Commissario Delegato, rilevando come la stessa fosse cessionaria (in forza di scrittura in data 5/12/2002) del credito vantato dalla Cooperativa Costruttori soc. coop. a r.l., la quale aveva costituito, quale capogruppo-mandataria, insieme a Termomeccanica S.p.A., mandante, ed all'allora Ansaldo Acque S.p.A., mandante, un'Associazione Temporanea di Interesse risultata aggiudicataria dell'appalto per la realizzazione del progetto esecutivo dell'impianto di depurazione di Scafati /S. Antonio Abate, resosi necessario in conseguenza dell'emergenza socio-economico-ambientale nell'area del bacino idrografico del fiume Sarno, per il corrispettivo di L. 81.558.288,25 (pari ad € 42.121.340,64). L'attrice rilevava quindi d'aver ricevuto il pagamento relativo ad una parte del credito, restando impagate diverse fatture, enumerate nell'atto di citazione, per il complessivo importo di € 1.499.501,23, per le quali chiedeva la condanna delle convenute al pagamento.

Si costituiva il convenuto Commissario Delegato, eccependo il difetto di competenza in ragione di una clausola arbitrale (clausola n. 10 del contratto), il difetto di legittimazione attiva della banca per avere i Commissari straordinari della cedente Cooperativa Costruttori soc. coop. a r.l. in Amministrazione Straordinaria risolto il contratto di cessione con scrittura del 17/9/2003 e contestando nel merito la domanda dell'attrice tenuto conto della risoluzione del contratto per inadempimento della stessa Cooperativa Costruttori.

Si costituiva altresì la convenuta Presidenza del Consiglio dei Ministri con comparsa di risposta nella quale eccepiva il difetto di propria legittimazione passiva.

Concessi i termini di cui all'art. 183, VI comma c.p.c., il giudice istruttore con ordinanza del 21 febbraio 2008 ordinava la chiamata in causa della Cooperativa Costruttori soc. coop. a r.l. in Amministrazione Straordinaria ed all'udienza del 16 ottobre 2008, dato atto che nessuno l'aveva citata in giudizio, ordinava ex art. 107 c.p.c. la cancellazione della causa dal ruolo.

Riassunta quindi la causa dalla parte attrice per l'udienza del 5 ottobre 2009, il giudice istruttore concedeva nuovamente i termini ex art. 183, VI comma



c.p.c. e con ordinanza del 22 marzo 2010 rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni al 6 novembre 2012.

All'udienza anticipata del 31 maggio 2012 le parti davano atto a verbale dell'intervenuto accordo transattivo fra l'attrice e la convenuta Cooperativa Costruttori soc. coop. a r.l. in Amministrazione Straordinaria, avente ad oggetto i crediti per cui è causa, e chiedevano pertanto un differimento dell'udienza. All'udienza dell'8 gennaio 2013 l'oggetto dell'accordo transattivo, comunque prodotto in atti, veniva ulteriormente specificato nel senso che in forza del medesimo la Cooperativa Costruttori soc. coop. a r.l. in Amministrazione Straordinaria era divenuta «unica ed esclusiva titolare» di tutti i crediti oggetto di causa. Per conseguenza tutte le parti aderivano alla richiesta di riunione al procedimento n. 2189/2011 pendente avanti al medesimo Tribunale di Bologna.

## 2.2.

Con comparsa di riassunzione regolarmente notificata, la detta Cooperativa Costruttori soc. coop. a r.l. in Amministrazione Straordinaria aveva riassunto, difatti, avanti a questo tribunale (con causa che veniva iscritta al ruolo generale con n. 2189/2011) la causa già incardinata avanti al Tribunale di Napoli nella quale la medesima aveva svolto domanda nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Commissario delegato per il superamento dell'emergenza socioeconomica ambientale del bacino idrografico del fiume Sarno, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio del mare e della stessa Banca Ifis s.p.a.. La riassunzione avveniva in seguito a sentenza del Tribunale di Napoli del 21 luglio 2010 che aveva dichiarato la continenza fra la causa ivi iscritta al ruolo con n. 9052/2007 ed il presente giudizio.

Nell'atto di riassunzione del giudizio, che ricalcava l'atto di citazione avanti al Tribunale di Napoli, l'attrice Cooperativa Costruttori rilevava come nel corso dell'esecuzione dell'appalto *de quo* fossero insorte molteplici circostanze che avevano comportato maggiori oneri e si fossero prodotti altresì molteplici inadempimenti della Committente, tali da causare, in particolare dall'aprile 2001 al giugno 2002 e nel settembre 2002, un fermo pressoché totale dei lavori ed una grave sottoproduzione, inducendo l'appaltatore all'iscrizione di apposite riserve



negli atti contabili; l'attrice rilevava pertanto l'illegittimità della risoluzione del contratto ordinata dal Commissario delegato per preteso inadempimento dell'appaltatore, chiedendo al Tribunale di condannare la convenuta al risarcimento dei relevantissimi danni patiti per la detta risoluzione, oltre che per la grave sottoproduzione del cantiere per fatti imputabili alla Committente, e per il maggior costo dovuto all'aumento del prezzo dell'acciaio e del cemento connesso al prolungarsi dei tempi di esecuzione dei lavori; rilevava, altresì, la mancata contabilizzazione da parte della Committente di opere elettromeccaniche e civili indicate nelle riserve specificate nell'atto e chiedeva, inoltre, al Tribunale di condannare la parte convenuta a pagare l'importo ancora dovuto a titolo di adeguamento del corrispettivo, accertando e dichiarando il legittimo esercizio della facoltà di risoluzione del contratto da parte dei Commissari straordinari della Cooperativa Costruttori soc. coop. a r.l. in Amministrazione Straordinaria.

Si costituiva la Banca Ifis s.p.a. chiedendo al Tribunale di accertare la carenza di legittimazione attiva dell'attrice in ragione dell'avvenuta cessione dei crediti, con domanda di condanna delle convenute al pagamento a lei di quanto dovuto.

Non si costituivano, e ne veniva dichiarata la contumacia, la Presidenza del Consiglio dei Ministri ed il Ministero dell'ambiente, le quali nel giudizio avanti al Tribunale partenopeo avevano svolto domanda riconvenzionale per il risarcimento di ingentissimi danni.

All'udienza dell'8 gennaio 2013 le parti davano atto dell'intervenuto accordo transattivo intervenuto fra l'attrice Cooperativa Costruttori soc. coop. a r.l. in Amministrazione Straordinaria e la convenuta costituita Banca Ifis s.p.a., avente ad oggetto i crediti vantati nella causa 1500/2007, ed il giudice istruttore, dato atto della connessione oggettiva e soggettiva, disponeva la riunione al detto procedimento.

### 2.3.

Disposta dunque la riunione dei due procedimenti, all'udienza dell'8 gennaio 2013 venivano nuovamente concessi i termini istruttori ex art. 183, VI comma c.p.c..



All'udienza del 30 ottobre 2013 il (nuovo) giudice istruttore, rilevato che l'eccezione di incompetenza in ragione della clausola arbitrale prevista dall'art. 10 del contratto di appalto appariva riscontrata dal documento contrattuale e dunque suscettibile di definire il giudizio, invitava le parti a precisare le conclusioni e a discutere la causa oralmente all'udienza del 19 dicembre 2013. Eccepita a tale udienza l'intervenuta rinuncia a tale clausola da parte delle Amministrazioni convenute, il giudice istruttore sollecitava dunque l'Avvocatura dello Stato a prendere posizione in merito ed all'udienza del 23 gennaio 2014 dava atto dell'avvenuta rinuncia all'eccezione, comunicata dalla parte convenuta solo in quella data.

Rilevata quindi la natura evidentemente valutativa di tutte le prove orali dedotte dalla parte attrice, veniva disposta c.t.u. con ordinanza del 16 aprile 2014 e, tuttavia, prima del conferimento dell'incarico –e dopo un rinvio richiesto dalle parti- all'udienza del 30 ottobre 2014 veniva dichiarata l'interruzione del processo in ragione dell'avvenuta soppressione del convenuto Commissario Delegato per l'emergenza socioeconomica ambientale del bacino del fiume Sarno.

La causa veniva riassunta da parte dell'attrice Cooperativa Costruttori soc. coop. a r.l. in Amministrazione Straordinaria nei confronti di: Arcadis, Agenzia Regionale Campana Difesa Suolo; Presidenza del Consiglio dei Ministri; Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio del mare; Banca Ifis s.p.a.. All'udienza del 26 marzo 2015 l'Avvocatura dello Stato dava quindi atto di essersi costituita «per le Amministrazioni convenute, tra le quali Arcadis».

Conferito l'incarico peritale veniva quindi acquisita la relazione del c.t.u. ed alla successiva udienza l'Avvocatura dello Stato depositava documento che successivamente risultava del tutto inconferente in quanto relativo a tutt'altra causa.

La causa veniva quindi trattenuta in decisione all'udienza del 7 luglio 2016, con assegnazione di termini per memorie conclusionali.

**3.**



Si deve rilevare, preliminarmente, come il ricorso per riassunzione in seguito all'interruzione sia stato notificato dall'attrice Cooperativa Costruttori anche alla Banca Ifis s.p.a., per cui, attesa la regolarità della notifica e la sua mancata costituzione, se ne deve dichiarare la contumacia.

Con riguardo al merito, le due parti hanno già dato ampiamente atto dell'accordo transattivo intervenuto fra loro, depositato in atti, per cui l'attrice non ha in effetti svolto alcuna domanda nei suoi confronti.

#### 4.

Si deve osservare, in secondo luogo, come l'Avvocatura dello Stato all'udienza del 7 luglio 2016 abbia precisato le conclusioni «come da comparsa di risposta in riassunzione» del 24 marzo 2015, la quale riportandosi alle conclusioni precedentemente precisate rinvia di fatto alle conclusioni di cui alla prima memoria istruttoria del 29 maggio 2013.

##### 4.1.

La detta prima memoria istruttoria del 29 maggio 2013 contiene, innanzitutto, la reiterazione dell'eccezione di incompetenza.

La stessa, tuttavia, è stata formalmente già rinunciata. Come si è visto, infatti, all'udienza del 30 ottobre 2013 il giudice istruttore, rilevato che l'eccezione di incompetenza in ragione della clausola arbitrale prevista dall'art. 10 del contratto di appalto appariva suscettibile di definire il giudizio, invitava le parti a precisare le conclusioni e a discutere la causa oralmente all'udienza del 19 dicembre 2013. Eccepita a tale udienza l'intervenuta rinuncia a tale clausola da parte delle convenute, il giudice istruttore sollecitava dunque l'Avvocatura dello Stato a prendere posizione in merito e quest'ultima soltanto all'udienza del 23 gennaio 2014 dava formalmente ed univocamente atto dell'avvenuta rinuncia all'eccezione, salvo quindi reiterarla nuovamente all'udienza del 7 luglio 2016.

Si deve assumere, in ogni caso, che la sua reiterazione da parte dell'Avvocatura dello Stato sia stata il frutto di una mera svista del difensore e che l'eccezione sia certamente già rinunciata.

##### 4.2.



Parimenti, si deve osservare come l'Avvocatura dello Stato precisando le conclusioni «come da comparsa di risposta in riassunzione» del 24 marzo 2015, e riportandosi dunque come visto alle conclusioni precedentemente precisate, abbia rinviato di fatto alle conclusioni di cui alla prima memoria istruttoria del 29 maggio 2013 che richiamano a loro volta le conclusioni precisate avanti al Tribunale di Napoli, nelle quali l'Avvocatura dello Stato aveva svolto, come detto, domanda riconvenzionale per il risarcimento di ingentissimi danni.

Con riguardo a tale domanda riconvenzionale formalmente riproposta dall'Avvocatura dello Stato si deve tuttavia rammentare come «l'assoggettamento di una impresa a liquidazione coatta amministrativa, ovvero all'amministrazione straordinaria di cui al d.l. 30 gennaio 1979, n.26 (convertito, con modificazioni, in legge 3 aprile 1979 n.95), comporta, con riguardo alla controversia promossa contro detta impresa per l'accertamento e il soddisfacimento di un credito, e per il caso in cui l'indicato evento si verifichi prima della introduzione della domanda o nel corso del giudizio di primo grado, una situazione di temporanea improponibilità della domanda stessa (non di difetto temporaneo di giurisdizione del giudice ordinario, dato che questi mantiene il proprio potere giurisdizionale e resta impedito soltanto nel concreto esercizio di esso), in considerazione della necessità di far valere la pretesa creditoria in via amministrativa, davanti al commissario liquidatore, salvo restando il successivo intervento del giudice per eventuali opposizioni ed impugnazioni dello stato passivo» (Corte di cassazione Sez. L, Sentenza n. 5699 del 22/03/2004). Risulta peraltro che le medesime domande siano già state svolte avanti al competente Tribunale di Ferrara e che sulle stesse questi si sia già pronunciato con sentenze, depositate in copia in atti, del 19 marzo 2009 e del 24 giugno 2010 (per cui, a quanto riferito dalle parti, pende impugnazione).

La domanda riconvenzionale è dunque improponibile.

Risulta peraltro così assorbita anche la richiesta di sospensione ex art. 295 c.p.c. formulata dalla difesa delle convenute.

5.



Con riguardo al merito delle domande svolte dall'attrice Cooperativa Costruttori, si deve osservare quanto segue.

5.1.

Si rende indispensabile, innanzitutto, un (assai) sintetico e schematico riepilogo del complesso andamento dei rapporti negoziali fra le parti, quali si desumono dalla stessa narrazione delle parti, dai documenti versati in atti e dalla relazione del c.t.u..

È pacifico che la Cooperativa Costruttori soc. coop. a r.l., abbia costituito, quale capogruppo-mandataria, insieme a Termomeccanica S.p.A., mandante, ed all'allora Ansaldo Acque S.p.A., mandante, un'Associazione Temporanea di Interesse risultata aggiudicataria dell'appalto per la realizzazione del progetto esecutivo dell'impianto di depurazione di Scafati/S. Antonio Abate, resosi necessario in conseguenza dell'emergenza socio-economico-ambientale nell'area del bacino idrografico del fiume Sarno, per il corrispettivo di L. 81.558.288,25, pari ad € 42.121.340,64; la consegna delle aree veniva effettuata da parte della Committente in data 8 aprile 1999 ed il relativo contratto di appalto veniva sottoscritto in data 1 luglio 1999, mentre il termine di ultimazione dei lavori appaltati veniva fissato in un primo momento alla data del 7 marzo 2002.

È altresì pacifico e documentale che al fine di adeguare il progetto originario dei lavori sia stata approvata una perizia di variante, n. 1, ed il conseguente primo atto integrativo, in relazione al quale le parti definivano un accordo bonario del 3 aprile 2001, per cui a fronte di una maggiore somma di L. 5.200.000.000 venivano ripianati tutti i maggiori oneri richiesti dall'appaltatore mediante le riserve sino ad allora iscritte nei vari S.A.L. e veniva differita di un anno l'ultimazione dei lavori.

In seguito all'accordo si sono manifestate, tuttavia, ulteriori difficoltà, che la parte appaltatrice imputava (mediante iscrizione di ulteriori riserve allegate ai vari stati di avanzamento lavori) a pretese omissioni della Committente che non avrebbe provveduto all'approvazione di una nuova variante, necessaria per definire le modalità esecutive delle opere di fondazione, conducendo ad una rilevante sottoproduzione e ad un aumento dei costi, in particolare con



riferimento al prezzo del cemento e dell'acciaio; ad avviso della parte pubblica, invece, i ritardi erano da imputare a manifesti inadempimenti della stessa Appaltatrice.

Nel corso del 2001, essendosi verificato un fermo pressoché totale dei lavori, si procedeva dunque all'adozione di un'ulteriore perizia di variante, n. 2, con la quale l'importo veniva rideterminato in L. 83.037.376.493 (pari ad € 42.885.225,97) con termine di ultimazione dei lavori confermato comunque al 7 marzo 2003.

Ciò nonostante, a partire dal S.A.L. n. 24 del 21 giugno 2001 la Coopcostruttori iscriveva la riserva n. 3, con la quale chiedeva il riconoscimento di pretesi danni derivanti dalla minor produzione da aprile 2001 a giugno 2002.

In seguito ad ulteriori prove sperimentali richieste dall'ente appaltante ed a specifici studi di valutazione, veniva quindi approvata la perizia di variante n. 3, con cui veniva definitivamente abbandonata la tipologia di pali inizialmente scelti nell'ambito del progetto, ed eseguiti nei settori Nord Est e Sud Est, di tipo cd. «Trevi» (adatti per fondazioni in terreni poco coesi fino a 20-25 m. di profondità) e veniva adottato per contro il tipo cd. «Multiton» (adatti per profondità di posa comprese tra 30 e 60 m.). Nella stessa, inoltre, l'importo riconosciuto all'appaltatore veniva ridotto ed il termine per l'ultimazione dei lavori veniva differito al 7 luglio 2004. In calce a tale atto aggiuntivo, sottoscritto in data 22 luglio 2002, la Coopcostruttori inseriva infine una postilla, non controfirmata dall'ente appaltante, con cui non rinunciava alla riserva n. 3 per "danni derivanti da minor produzione" intendendo riconfermare le richieste economiche ivi contenute.

Ciò nonostante, l'Appaltatore tornava ancora ad iscrivere nei mesi a seguire ulteriori riserve, allegate ai vari stati di avanzamento lavori, lamentando l'impossibilità di proseguire l'esecuzione dei lavori, e sollecitando l'adozione di un'ulteriore perizia di variante.

Con sentenza del 3 luglio 2003 il Tribunale di Ferrara dichiarava infine lo stato di insolvenza della Cooperativa Costruttori soc. coop. a r.l..



In data 22 luglio 2003 il Commissario Delegato per l'emergenza socioeconomica ambientale del bacino del fiume Sarno disponeva la risoluzione del contratto di appalto *de quo* per il grave inadempimento dell'impresa appaltatrice.

## 5.2.

Si deve osservare, preliminarmente, come dall'esame del regolamento contrattuale sottoscritto fra le parti emerga univocamente l'indicazione del corrispettivo «a corpo» di L. 81.558.288,25, pari ad € 42.121.340,64 (di cui € 39.996.563,11 per opere civili ed elettromeccaniche, € 89.550,01 per prestazioni espropriative, permessi ecc. ed € 2.035.227,52 per la gestione annuale).

L'art. 2 del contratto espressamente prevede che la Cooperativa Costruttori soc. coop. a r.l., nella sua qualità di capogruppo, «si obbliga, legalmente e formalmente in nome e per conto proprio e delle imprese mandanti, ad eseguire a perfetta regola d'arte, e compensate con il corrispettivo “a corpo” indicato all'art. 34, comma a), b) e c) del Capitolato Speciale d'Appalto, le opere e provviste del presente contratto».

L'art. 4 stabilisce che «l'ammontare complessivo per l'esecuzione delle opere, ivi compreso le prestazioni espropriative, permessi ecc. e la gestione annuale, resta affidato e compensato con il corrispettivo “a corpo” per l'importo di Lire 81.558.288,25».

All'art. 8 si legge, ancora, che «il prezzo convenuto come sopra suddiviso, a norma dell'art.326 della legge 2248/1865 All. F rimarrà fisso ed invariabile. È esclusa la revisione dei prezzi stessi a norma dell'art. 26 della legge n. 109/94 e segg.».

Dall'esame dell'accordo bonario del 3 aprile 2001 si rileva come il corrispettivo veniva quindi aumentato di ulteriori L 5.200.000.000 e veniva differito di 12 mesi il termine di ultimazione dei lavori alla data del 7 marzo 2003 (poi differito al 7 luglio 2004), ferme restando tutte le altre disposizioni contrattuali.

In tale accordo bonario le parti stabilivano altresì all'art. 6 che l'ATI si impegnava a non avanzare pretese di compensi per eventuali rallentamenti



produttivi nelle more della definizione delle modalità operative, sino al 31 marzo 2001 per l'esecuzione dei manufatti sotto al livello di falda e sino 31 luglio 2001 per l'esecuzione delle opere di fondazione del quadrante SW dell'impianto.

5.3.

Ciò posto con riguardo all'oggetto del contratto, al fine di verificare la sussistenza o meno di profili di inadempimento imputabile all'una o all'altra parte e di accertare, dunque, la fondatezza delle domande svolte dalla parte attrice, è stato disposto un accertamento mediante c.t.u..

Il c.t.u. arch. Michele Mantovani, iscritto all'Albo dei Consulenti Tecnici presso il Tribunale di Bologna, si è avvalso dell'apporto di due esperti in materia geologica e contabile, in particolare del geologo dott. Gaetano Trezza, iscritto all'Ordine dei Geologi dell'Emilia Romagna e, quale ausiliario contabile, del dott. Gabriele Sgubbi, iscritto all'Ordine dei Dottori commercialisti di Bologna ed allo stesso Albo dei Consulenti Tecnici presso il Tribunale di Bologna.

Il c.t.u. ha dato atto nella relazione di avere acquisito nel corso dell'accertamento tecnico ulteriore materiale relativo agli stati di avanzamento lavori, alle buste paghe dei dipendenti presenti in cantiere nel periodo oggetto di controversia, al giornale lavori ed alle planimetrie aggiornate dei luoghi, libro cespiti, fatture per la fornitura di calcestruzzo e acciaio, acquisiti con il consenso di entrambi i c.t.p..

Sono stati esaminati tutti gli elaborati planimetrici progettuali relativi ai S.A.L. dal n. 29 al n. 49 (ad eccezione degli elaborati planimetrici progettuali relativi al S.A.L. n. 46 in quanto non forniti), che hanno reso possibile accertare le opere realizzate nel periodo dall'ottobre 2001 al giugno 2003, mentre non sono stati acquisiti, invece, i S.A.L. antecedenti al n. 28, in quanto non forniti dai c.t.p., nonostante il sollecito da parte del consulente del Tribunale, e comunque ritenuti non indispensabili ai fini della ricostruzione dei rapporti fra le parti (posto che precedono l'accordo bonario raggiunto fra le parti nel 2001).

L'esito degli accertamenti appare del tutto persuasivo, in quanto fondato su un'attenta e dettagliata analisi della documentazione e dei luoghi, che sono stati



appositamente visionati, con evidente competenza tecnica e con chiara esposizione.

Come si vedrà nel prosieguo, le conclusioni cui è giunto il c.t.u. non appaiono, invero, persuasivamente contestate dal c.t.p. di parte attrice (mentre quello di parte convenuta non ha neppure prodotto osservazioni), di talché non v'è alcuna ragione che imponga o consigli una rinnovazione del detto accertamento.

### 5.3.

Come si è visto, lamenta l'attrice che le indubbie difficoltà emerse nel corso dell'esecuzione del contratto di appalto siano da imputare a vistose carenze progettuali; lamenta altresì il ritardo con cui la Committente avrebbe preso atto di tali gravi difetti progettuali che precludevano di fatto la prosecuzione dell'opera e per conseguenza lamenta la grave sottoproduzione verificatasi nel cantiere nel periodo dall'aprile del 2001 al giugno del 2002 (in relazione alla quale ha iscritto la riserva n. 3) e chiede il risarcimento di pretesi danni subiti per l'illegittima risoluzione contrattuale disposta dalla Committente (riserva n. 14).

Anche la definizione di tutte le altre questioni poste dall'Appaltatrice discendono, com'è evidente, dall'accertamento di specifici profili di inadempimento della Committente, oppure dell'Appaltatrice, con riferimento alla fase progettuale ed al mancato tempestivo adeguamento del progetto.

È infatti pacifico, come si è visto, che il progetto sia risultato non confacente rispetto alle effettive condizioni del suolo, tanto da imporre, come visto, la sostituzione dei pali di tipo cd. «ViborTrevi», inizialmente scelti, adatti per fondazioni in terreni poco coesi fino a 20-25 m. di profondità, con il tipo cd. «Multiton» adatto per profondità di posa comprese tra 30 e 60 m..

La inidoneità dei pali originariamente previsti è ammessa da tutte le parti e la necessità di adeguare il progetto non è contestata.

### 5.4.

A tale riguardo si deve osservare come il consulente del Tribunale abbia sottolineato nella propria esaustiva relazione come la parte appaltatrice avesse piena contezza delle carenze progettuali sin dal 1998-1999 e fosse per



conseguenza nelle condizioni di valutare le necessarie correzioni prima della stessa sottoscrizione del contratto d'appalto e certamente ben prima del 2000-2001. Per conseguenza, ad avviso del c.t.u. l'Appaltatrice avrebbe la piena responsabilità per le dette carenze ed i ritardi e danni conseguenti.

Nella relazione del c.t.u. (pag. 32), si legge, difatti, come «prima dell'inizio delle opere vennero eseguiti i rilievi e sondaggi di rito sul terreno dove doveva essere eseguita l'opera; tali indagini sono state frutto di tre distinte campagne geologiche, di cui l'ultima commissionata dalla ATI mandataria esecutrice dei lavori (...) (Campagna indagini GEO s.p.a., aprile 1999, redatta in fase d'esecuzione)». Il c.t.u. rammenta come il Prof. Ing. Vincenzo Cotecchia, incaricato dalla stessa Appaltatrice, «vista l'insufficienza di dati disponibili circa la costituzione e le proprietà geotecniche dei terreni e data l'enorme estensione dell'area di fondazione, disponeva la terza campagna di indagini geologiche e geotecniche integrative effettuata dalla società GEO s.p.a. nell'aprile 1999, atta ad acquisire i seguenti ulteriori elementi di valutazione: completare la caratterizzazione geotecnica del substrato fondale, con particolare riferimento alle zone non precedentemente indagate, mediante indagini *in situ* (dirette e indirette) e geotecniche di laboratorio; determinare i parametri fisico meccanici degli strati incoerenti e saturi, in relazione alla valutazione del rischio di liquefazione dei terreni; infatti la configurazione litostratigrafica del sito, indica il rischio di innesco del fenomeno della liquefazione, degli strati sabbioso e poco addensati, molto probabile in caso di sisma».

Il c.t.u. ha quindi osservato come dall'analisi delle dette campagne geologiche effettuate fino all'aprile del 1999, poteva evincersi con evidenza il quadro geologico, morfologico ed idrologico generale, il quale mostrava che «dal punto di vista idrogeologico nell'intera area è presente una falda freatica la cui superficie piezometrica è prossima al piano campagna (mediamente a -0,4 m. dal piano campagna) la falda è circolante in terreni a permeabilità primaria medio-bassa. Va segnalato come riportato nella “carta delle aree a rischio idraulico” prodotta dalla ISMES nel giugno 1997, che aree limitrofe appartengono a zone considerate “allagabili” (cfr. rel. Maggio 1999 del Prof. V. Cotecchia pag. 7)».



Il c.t.u. ha pure sottolineato come proprio in ragione di tali difficili condizioni «la tipologia di palo proposta nel progetto iniziale ovvero il palo “tipo Franki” (...) fu prontamente superata dall’appaltatore in virtù della relazione del prof. V. Cotecchia, che con ampia trattazione dell’argomento, ritenne inadeguati i pali di progetto sia per dimensione (diametro e lunghezza) per tipologia d’uso non adeguata alla litologia stratigrafica per la quale dovevano essere realizzati, sostituendoli con i pali “VibroTrevi”», osservando tuttavia che «l’esecuzione dei lavori non venne adeguatamente supportata con l’adozione di un sistema di lavorazione all’asciutto che la tipologia di terreno già individuata e conosciuta avrebbe imposto».

Il c.t.u. evidenzia, ancora, che «in particolare nella relazione dal prof. V. Cotecchia emergeva che nel settore SW ci sarebbero stati dei problemi di infissione e tenuta dei pali, a causa della maggiore profondità da raggiungere perché lo strato tipo “D” nel quale si dovevano attestare i pali, si sarebbe riscontrato ad una maggiore profondità rispetto agli altri settori e tale profondità non era compatibile con il palo “VibroTrevi”».

Ne consegue che ad avviso del consulente del Tribunale «è evidente che della conformazione geolitologica del settore SW *tutte le parti in causa ne erano a conoscenza già nel 1998*» (corsivo aggiunto).

Il c.t.u. tuttavia osserva come «soltanto nel febbraio del 2001 a seguito del noto sprofondamento del palo “Vibrotrevi” nel settore SW ed a seguito delle riunioni collegiali del 18/11/1999, 03/12/1999, e 21/12/1999 si è provveduto a eseguire una campagna di prove nel settore critico SW» e da tale campagna «vengono presi in considerazione i pali tipo “Multiton”».

Il c.t.u. conclude rilevando che «dalla disamina dei fatti si evince che *l’appaltatore (...) era a conoscenza del fatto che il progetto esecutivo non era pienamente realizzabile in tutte le porzioni di terreno indagate*. Pertanto i ritardi nella esecuzione delle opere non possono essere imputabili al fatto delle difficoltà a realizzare quanto previsto in appalto. Lo scrivente pertanto evidenzia *un vero e proprio errore nell’aver realizzato un palo di fondazione che non poteva essere funzionale per il tipo di terreno in essere*» (corsivi aggiunti).



Dagli accertamenti espletati risulta che *«l'appaltatore fin dalle prime verifiche in fase progettuale era ben a conoscenza delle reali situazioni dell'opera, dei terreni in cui venivano eseguite le opere e le caratteristiche dei sistemi di fondazione proposti comprovate dalle relazioni del prof. ing. V. Cotecchia e delle continue affermazioni di trovarsi in una situazione di fermo di cantiere»* (corsivo aggiunto).

«Pertanto» ad avviso del consulente del Tribunale «non si ravvisa dalla documentazione in atti e dalle documentazione integrativa allegata la sussistenza dei presupposti delle riserve riassunte nell'atto di citazione della Coopcostruttori s.c.a.r.l. e richiamate nella memoria del 5 febbraio 2014».

#### 5.5.

Avuto riguardo a tali accertamenti di fatto, occorre rammentare come sia principio consolidato da costante giurisprudenza della Suprema Corte che l'appaltatore sia tenuto, anche se non espressamente previsto dal contratto, a verificare la correttezza del progetto rispetto alle caratteristiche idrogeologiche del terreno sul quale l'opera deve essere realizzata, non potendo in caso contrario pretendere dilazioni od indennizzi, essendo egli tenuto a sopportare i maggiori oneri derivanti dall'ulteriore durata dei lavori.

Sul punto la Corte di cassazione ha affermato univocamente che «nell'appalto sia pubblico che privato, rientra tra gli obblighi di diligenza dell'appaltatore, senza necessità di una specifica pattuizione, esercitare il controllo della validità tecnica del progetto fornito dal committente, anche in relazione alle caratteristiche del suolo su cui l'opera deve sorgere, posto che dalla corretta progettazione, oltre che dall'esecuzione dell'opera, dipende il risultato promesso. Pertanto la scoperta in corso d'opera di peculiarità geologiche del terreno tali da impedire l'esecuzione dei lavori, non può essere invocata dall'appaltatore per esimersi dall'obbligo di accertare le caratteristiche idrogeologiche del terreno sul quale l'opera deve essere realizzata e per pretendere una dilazione od indennizzo, essendo egli tenuto a sopportare i maggiori oneri derivanti dalla ulteriore durata dei lavori, mentre la sua responsabilità è esclusa solo se le condizioni geologiche non siano accertabili con



l'ausilio di strumenti, conoscenze e procedure normali» (Corte di cassazione Sez. 1, Sentenza n. 3932 del 18/02/2008).

La giurisprudenza della Suprema Corte è costante nell'affermare che «in materia di appalto, rientra tra gli obblighi di diligenza dell'appaltatore esercitare il controllo della validità tecnica del progetto fornito dal committente, di cui costituisce parte integrante la relazione contenente i risultati delle indagini geologiche fondanti la scelta dell'ubicazione e del tracciato dell'opera e la previsione dei metodi di scavo, sicché permane in sede esecutiva l'obbligo dell'appaltatore di segnalare al committente le inesattezze delle informazioni risultanti dalla relazione geologica, al fine di promuovere le modifiche progettuali necessarie per la buona riuscita dell'opera» (Corte di cassazione Sez. 1, Sentenza n. 28812 del 31/12/2013).

È noto, difatti, che «l'appaltatore che debba eseguire un progetto fornitogli dal committente è responsabile verso quest'ultimo dei vizi dell'opera derivanti dallo stesso progetto sia nel caso in cui, pur essendosi accorto di tali errori, non li abbia denunciati tempestivamente al committente, sia se non li abbia rilevati ma avrebbe potuto e dovuto riconoscerli con la normale diligenza nei limiti delle sue cognizioni tecniche. L'autore è invece esentato da responsabilità se dimostri di aver manifestato il proprio dissenso e di essere stato indotto a eseguire il progetto come *nudus minister* per le insistenze del committente a rischio del medesimo» (Corte di cassazione Sez. 2, Sentenza n. 10550 del 02/08/2001).

È stato pure affermato in giurisprudenza che «in tema di appalto, l'indagine sulla natura e consistenza del suolo edificatorio rientri nei compiti dell'appaltatore e non del progettista» (Corte di cassazione Sez. 2, Sentenza n. 11290 del 16/11/1993) e che «l'indagine sulla natura e sulla consistenza del suolo edificatorio rientra tra gli obblighi dell'appaltatore, in quanto l'esecuzione a regola d'arte di una costruzione dipende dall'adeguatezza del progetto rispetto alle caratteristiche geologiche del terreno su cui devono porsi le fondazioni» (Corte di cassazione Sez. 2, Sentenza n. 8395 del 23/09/1996).

In conclusione, è dunque principio comunemente recepito nella giurisprudenza di legittimità che l'Appaltatore che debba eseguire un progetto



fornitogli dal Committente sia da assumersi contrattualmente responsabile sia nel caso in cui, pur essendosi accorto di tali errori, non li abbia denunciati tempestivamente, sia nell'ipotesi in cui non li abbia rilevati, ma avrebbe potuto e dovuto riconoscerli con la normale diligenza nei limiti delle sue cognizioni tecniche. L'Appaltatore, infatti, essendo tenuto alla realizzazione di un'opera tecnicamente idonea a soddisfare le esigenze del Committente risultanti dal contratto, ha il conseguente dovere di rendere edotto il Committente medesimo di eventuali obiettive situazioni o carenze del progetto, rilevate o rilevabili con la normale diligenza, ostante alla realizzazione dell'opera ed alla sua utilizzazione ai fini pattuiti.

5.6.

Nella specie è evidente che la parte appaltatrice avesse piena contezza sin dal 1998 della conformazione geologica del settore SW, di talché non può dubitarsi della sua specifica responsabilità contrattuale con conseguente non imputabilità di ritardi e fermi di cantiere alla parte committente.

La stessa parte attrice, peraltro, nel corso del giudizio ed in particolare reiteratamente nella propria comparsa conclusionale, ha pacificamente ammesso che le «carenze progettuali» si manifestarono e comportarono problemi «sin dall'avvio dei lavori» (l'affermazione è contenuta in più parti degli atti ed è reiterata più volte nella comparsa conclusionale, la quale richiama anche la relazione del proprio tecnico, prof. Cotecchia, del 2002 ove si afferma che il regolare svolgimento dei lavori era ostacolato dalle dette «carenze progettuali» «sin dall'avvio delle operazioni»), mentre, come detto, il c.t.u. ha chiarito ulteriormente come «l'appaltatore fin dalle prime verifiche in fase progettuale era ben a conoscenza delle reali situazioni dell'opera» ed avesse specifica conoscenza dello stato dei luoghi «già nel 1998». In ogni caso, come si è visto (e come riconosciuto dalla stessa parte attrice che in comparsa conclusionale ammette che «all'appaltatore compete l'onere di esercitare il controllo sulla validità tecnica del progetto fornito dal committente»), sulla parte appaltatrice incombeva certamente l'obbligazione di accertare le caratteristiche idrogeologiche del terreno sul quale l'opera doveva essere realizzata, né la parte



ha mai compiutamente allegato e provato che le condizioni geologiche non fossero accertabili con l'ausilio di strumenti, conoscenze e procedure di cui aveva disposizione, avendo, anzi, il c.t.u. acclarato che l'Appaltatrice aveva acquisite sufficienti informazioni sullo stato geologico dei luoghi che le avrebbero imposto di richiedere tempestivamente un adeguamento del progetto.

Né, a fronte di tale inequivocabile responsabilità contrattuale dell'Appaltatrice emergono evidenze di ulteriori profili di inadempimento della Committente per avere ritardato nel corso del 2001-2002 l'adozione delle indispensabili varianti.

Come si è detto, l'Appaltatrice conosceva la natura del problema e per anni non si è attivata per una sua corretta soluzione; come si legge nella relazione del c.t.u. «durante l'arco temporale dal 1998 fino a dicembre del 2000 pur sapendo della problematica legata alla conformazione geologica del settore SW non furono fatte indagini e considerazioni pratiche per prevenire i problemi che puntualmente si sono rivelati. Soltanto dal febbraio del 2001 fino a novembre del 2001 sono stati eseguiti i campi prove sperimentali che hanno confermato l'uso dei pali "Multiton" in sostituzione dei pali "Vibrotrevi"».

Si deve osservare come appaia del tutto generica, contraddittoria, poco persuasiva e comunque non provata l'allegazione della parte attrice di una successiva violazione da parte della Committente del dovere di buona fede e correttezza nell'esecuzione del contratto per pretesi ritardi.

Come detto, nell'atto bonario del 2001 l'attrice si era impegnata a non avanzare pretese di compensi per eventuali rallentamenti produttivi nelle more della definizione delle modalità operative (nell'atto si legge che «il Raggruppamento si impegna a non avanzare pretese per eventuali rallentamenti produttivi nelle more delle definizioni delle modalità operative per l'esecuzione all'asciutto dei manufatti posati al di sotto del livello di falda e per l'esecuzione di opere di fondazione del quadrante SW dell'impianto fino alle date, rispettivamente del 31 marzo 2001 e del 31 luglio 2001. Si dà atto che alla data del 31.03.2001 sono state definite le modalità operative per l'esecuzione all'asciutto dei manufatti posati al di sotto del livello di falda»). Con la



sottoscrizione dell'accordo l'Appaltatrice si era dunque impegnata a non avanzare fino alla data del 31 luglio 2001 pretese per rallentamenti produttivi nelle more della definizione delle modalità di esecuzione dei pali di fondazione, di cui era stata finalmente scelta la tipologia. Dai documenti depositati in atti emerge per contro come la Committente con Ordine di Servizio n. 41 del 16 luglio 2001 ebbe a lamentare il ritardo nell'attuazione dell'intervento da parte della stessa Appaltatrice, lamentando il mancato completamento delle attività disposte con gli ordini di servizio n. 34 e n. 35 del 20 marzo 2001 e la conseguente impossibilità di rispettare il termine del 31 luglio stabilito all'art. 6 dell'accordo bonario; a tale diffida non seguì una compiuta attivazione dell'Appaltatore, di talché con successivo ordine di servizio n. 42 del 30 luglio 2001 seguì nuova diffida. Avendo esaminato in dettaglio tutti i SAL e la documentazione relativa a tale periodo il c.t.u. ha pure potuto rilevare la generale condizione di inadempienza ed i ritardi dell'Appaltatrice, posto che «il risultato di questa indagine porta a osservare che opere non interessate dall'esecuzione dei pali di fondazione nei quadranti Nord Est e Sud Est sono comunque in ritardo per altri fattori diversi da quelli lamentati da parte di Coopcostruttori». Dunque, in seguito al colpevole ritardo nella segnalazione dei problemi che ostacolavano un corretto andamento dei lavori, si deve rilevare come neppure dopo il primo accordo bonario l'attrice abbia predisposto una corretta organizzazione del lavoro, essendosi prodotti ulteriori ritardi ad essa imputabili. A fronte di tali evidenze, l'attrice non ha dedotto e provato elementi univoci che consentano di ascrivere alla Committente una successiva violazione dei doveri di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto.

#### 5.7.

In conclusione, nella specie si è addivenuti, con un ritardo largamente imputabile all'Appaltatrice, alla correzione dell'originario progetto in ragione di una sua evidente carenza a lei del tutto nota e non vi è piena prova neppure di successivi ritardi imputabili alla Committente.

È dunque da escludere in radice il diritto dell'attrice al risarcimento di pretesi danni od alla corresponsione di indennizzi o pagamenti. Appaiono



infondate le argomentazioni con cui l'Appaltatrice lamenta una sottoproduzione, verificatasi nel cantiere nel periodo dall'aprile del 2001 al giugno del 2002, imputabile alla controparte o pretesi danni subiti per illegittime condotte della stessa Committente, atteso che nella specie si palesa un evidente inadempimento della stessa parte appaltatrice, tale peraltro da escludere in radice una giusta causa di risoluzione per inadempimento della committente. Come si è già anticipato, l'accertamento dell'inadempimento dell'Appaltatrice e della carenza di profili di inadempimento della Committente impone la reiezione della domanda di parte attrice con riguardo a tutte le riserve indicate in atto di citazione, atteso che come più volte affermato ed ammesso dalla stessa attrice in comparsa conclusionale, tutte sono determinate «unicamente da impedimenti esecutivi originati dalla inadeguatezza delle soluzioni progettuali».

Contrariamente a quanto adombrato dall'attrice, nella specie non è occorsa alcuna richiesta del Committente di variazione del progetto esecutivo, che darebbe diritto a maggiori compensi, vertendosi in ipotesi di omesso controllo della validità tecnica del progetto fornito dal Committente.

Non appare, infine, che sulla valutazione della condotta contrattuale delle parti, che sottende alla domanda giudiziale dell'attrice di risarcimento dei danni per preteso inadempimento della Committente, possa incidere in alcun modo ogni valutazione, demandata ad altra Autorità giudiziaria, in ordine alla formale correttezza o meno dell'atto di risoluzione comunicato dalla parte committente nel 2003.

Nella specie, dunque, la domanda è da respingere prescindendo del tutto dalle improcedibili eccezioni e domande riconvenzionali delle convenute e da qualsiasi rilevanza di accordi fra le stesse convenute e società terze.

6.

Le domande svolte dalla parte attrice sono dunque da respingere.

Le domande riconvenzionali sono improcedibili.

7.

Secondo il principio di soccombenza, l'attrice dev'essere condannata alla rifusione delle spese di lite, liquidate come da dispositivo avuto riguardo al



valore della causa, all'attività di trattazione effettivamente esperita (nonostante la lunghissima trattazione, dovuta anche alle interruzioni del processo, è stata esperita soltanto una c.t.u.) ed ai parametri vigenti al momento della conclusione dell'attività difensiva.

Le spese di c.t.u., già liquidate con separato decreto, che qui deve intendersi richiamato, vanno poste definitivamente a carico della stessa parte attrice.

P.Q.M.

Il Tribunale di Bologna, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, così provvede:

RESPINGE la domanda svolta dall'attrice Cooperativa Costruttori soc. coop. a r.l. in Amministrazione Straordinaria;

DICHIARA l'improcedibilità delle domande riconvenzionali svolte dalle convenute,

CONDANNA inoltre l'attrice Cooperativa Costruttori soc. coop. a r.l. in Amministrazione Straordinaria al pagamento delle spese di lite che liquida in favore delle parti convenute Arcadis Agenzia Regionale Campana Difesa Suolo, Presidenza del Consiglio dei Ministri e Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio del mare, in solido, in € 67.593,48 per compensi, € 0,0 per spese ed oltre 15% per spese generali, IVA e CPA;

PONE le spese di c.t.u., già liquidate con separato decreto, definitivamente a carico della stessa parte attrice.

Bologna, 5 ottobre 2016

II GIUDICE

*dott. Marco Gattuso*

